

## **Terra di Lavoro S.p.A. a socio unico**

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Provincia di Caserta

Sede in Via Ceccano, 24 A – 81100 Caserta (CE)

Capitale sociale Euro 1.032.800 (interamente versato)

Codice fiscale e Partita Iva n. 02857580613

REA – CE 191672

### **Nota integrativa al bilancio 31.12.2016**

#### **Premessa**

Il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2016, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Nota Integrativa e Rendiconto Finanziario, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in conformità alla normativa del codice civile, interpretata ed integrata dai principi e criteri contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità.

La presente nota integrativa ha la funzione di fornire l'illustrazione, l'analisi ed in taluni casi un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427 bis del codice civile, da altre disposizioni del codice civile in materia di bilancio e da altre leggi precedenti. Inoltre, in essa sono fornite tutte le informazioni complementari ritenute necessarie a dare una rappresentazione trasparente e completa, anche se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

Il presente bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale, in quanto lo scenario relativo al possibile mancato rinnovo dei contratti in essere con l'Ente Provincia di Caserta, per effetto delle riconversioni del personale in organico, non lascia presagire incertezze significative al riguardo.

Nella relazione sulla gestione sono presenti ulteriori informative necessarie per una maggiore comprensione del bilancio nonché quelle previste da specifiche norme di legge.

I prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e il Rendiconto Finanziario sono redatti in unità di Euro. La presente Nota Integrativa è stata redatta in migliaia di Euro, se non diversamente indicato, ed eventuali differenze con i prospetti di bilancio sono dovute ad arrotondamenti.

### **Criteri di valutazione**

I criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio e nelle rettifiche di valore, oltre a essere in stretta osservanza con le norme stabilite dal Codice Civile, hanno quale riferimento i principi contabili nazionali aggiornati con le modifiche, integrazioni e novità introdotte dal decreto legislativo n. 139/2015 che ha recepito in Italia la direttiva contabile n. 34/2013/UE.

L'applicazione dei nuovi principi contabili, nella versione aggiornata a dicembre 2016, non ha determinato effetti sul patrimonio netto e sulle voci dello stato patrimoniale al 1 gennaio 2016.

Gli effetti relativi alla composizione delle singole voci del conto economico, prevalentemente legati alla eliminazione dell'area "straordinaria" dal bilancio di esercizio, sono evidenziati nelle aree dedicate all'analisi delle stesse in quanto riportate ai fini comparativi.

I criteri di valutazione più significativi adottati per la redazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016, in osservanza dell'art. 2426 del codice civile e dei citati principi contabili, sono i seguenti:

#### **Immobilizzazioni immateriali**

Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte al costo di acquisto, comprensivo degli oneri accessori e degli oneri di diretta imputazione, ed ammortizzate sistematicamente in ogni esercizio a quote costanti o in funzione dell'arco temporale entro cui si stima esse producano utilità.

I costi di impianto e di ampliamento sono ammortizzati in un periodo di cinque anni, con ammortamento a quote costanti.

I costi di sviluppo sono ammortizzati in funzione dell'arco temporale entro cui si stima possano produrre utilità; nei casi eccezionali, in cui non è possibile stimare in modo attendibile la loro vita utile, essi sono ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni.

Nel corso del processo di ammortamento, possono essere distribuiti dividendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi non ammortizzati.

L'avviamento, inteso quale coacervo delle somme pagate a tale titolo in riferimento ad operazioni di acquisizione di aziende o altre operazioni societarie, viene ammortizzato in funzione della sua vita utile. La vita utile, stimata in sede di rilevazione iniziale dell'avviamento, non è modificata negli esercizi successivi. Nei casi in cui non sia possibile stimare la vita utile dell'avviamento corrisposto, il suo ammortamento avviene per quote costanti in un periodo non superiore a 10 anni.

Le migliorie su beni di terzi sono capitalizzate ed iscritte tra le immobilizzazioni immateriali se non sono separabili dai beni stessi (altrimenti sono iscritte tra le immobilizzazioni materiali nella specifica voce di appartenenza). Esse sono ammortizzate in modo sistematico al minore tra il periodo di prevista utilità futura e quello residuo della locazione, tenuto conto dell'eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dalla società.

I costi di pubblicità e di ricerca sono interamente imputati a costo di periodo nell'esercizio in cui sono sostenuti.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

#### **Immobilizzazioni materiali**

Le immobilizzazioni materiali sono rilevate al costo di acquisto o di produzione (inclusivo degli oneri accessori di diretta imputazione) sistematicamente ammortizzato in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

Le immobilizzazioni rilevate al costo in valuta sono iscritte al tasso di cambio al momento del loro acquisto.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono determinate tenuto conto dell'utilizzo, della destinazione e della durata economico-tecnica dei cespiti. I coefficienti di ammortamento impiegati per il computo delle relative quote di competenza dell'esercizio, espressivi della predetta possibilità di utilizzo delle immobilizzazioni, non eccedono, peraltro, quelli previsti dalla normativa fiscale.

Per le immobilizzazioni entrate in funzione nell'esercizio, le aliquote di ammortamento sono ridotte alla metà ipotizzando che gli acquisti siano omogeneamente distribuiti nell'arco dell'esercizio. L'ammortamento è calcolato anche sui cespiti temporaneamente non utilizzati.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già contabilizzato, risulti una perdita durevole di valore, l'immobilizzazione viene corrispondentemente svalutata. Se in esercizi successivi vengono meno i motivi che avevano giustificato la svalutazione, viene ripristinato il valore originario, nei limiti del valore che l'attività avrebbe avuto ove la rettifica di valore non avesse mai avuto luogo.

I costi di manutenzione e riparazione aventi natura ordinaria sono addebitati integralmente al conto economico dell'esercizio. I costi di manutenzione aventi natura incrementativa sono attribuiti ai cespiti cui si riferiscono ed ammortizzati in relazione alle residue possibilità di utilizzo degli stessi.

Le immobilizzazioni materiali, nel momento in cui sono destinate all'alienazione, sono riclassificate in un'apposita voce dell'attivo circolante e, quindi, valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato. I beni destinati alla vendita non sono più oggetto di ammortamento.

#### **Immobilizzazioni finanziarie**

Le partecipazioni ed i titoli di debito iscritti tra le immobilizzazioni sono destinati ad una permanenza durevole nel patrimonio della società.

Il metodo del costo presuppone che il valore di iscrizione in bilancio sia determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione, comprensivo dei costi accessori. Tale valore, nei casi in cui viene rilevata l'esistenza di una perdita

durevole, viene ridotto al minor valore recuperabile stimato sulla base dei benefici futuri attesi.

Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono rilevate con il metodo del patrimonio netto e sono iscritte in bilancio per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio (redatto nel rispetto degli articoli 2423 cc. E 2423 bis c.c.), detratti i dividendi. Nel primo esercizio di applicazione, il maggior valore pagato rispetto alla frazione di patrimonio netto delle partecipate al momento dell'acquisto viene mantenuto nella voce partecipazioni nella misura in cui è attribuibile ai beni ammortizzabili o ad avviamento delle partecipate. La differenza imputabile a beni ammortizzabili o ad avviamento viene ammortizzata secondo le aliquote proprie di questi beni. Negli esercizi successivi al primo, i maggiori o minori valori derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto sono rilevati nel conto economico della partecipante e, in sede di destinazione dell'utile di esercizio, iscritte in un'apposita riserva non distribuibile del patrimonio netto sociale.

#### **Rimanenze**

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione, determinato secondo il metodo *first in - first out*, ed il valore di presumibile realizzazione desumibile dall'andamento del mercato (art. 2426, n. 9 del codice civile). Per costo di acquisto si intende il prezzo effettivo di acquisto più gli oneri accessori, con esclusione degli oneri finanziari.

Le materie prime sono valorizzate al prezzo ultimo di acquisto mentre i prodotti finiti sono valorizzati al costo industriale, inferiore al valore di mercato (netto realizzo), che comprende, oltre ai costi di diretta imputazione, quelli indiretti per ammortamenti e prestazioni di servizi esclusi gli oneri finanziari.

Le rimanenze sono oggetto di svalutazione in bilancio quando il valore di realizzazione desumibile dall'andamento del mercato è minore del relativo valore contabile. Le scorte obsolete e di lento rigiro sono svalutate in relazione alla loro possibilità di utilizzo o di realizzo.

Il valore delle rimanenze così determinato non differisce in misura apprezzabile dal valore corrente di mercato alla data del bilancio.